

Dante Lattes

dispense settimanali
sulla Torà
poi raccolte in:

Nuovo Commento
alla Torà

*Parashat
Bear Sinai*

digitalizzazione a cura di
www.torah.it
Gerusalemme, 5778, 2018

PARASHAH XXXII - BE-HAR SINAJ

(Levitico, XXV, 1 - XXVI, 2)

L'anno sabbatico e il giubileo - Il diritto di riscatto delle terre e delle case vendute - Il divieto di usura - Doveri verso il povero e verso lo schiavo

Si descrive l'istituto dell'anno sabbatico durante il quale doveva esser sospeso qualunque lavoro campestre e la terra doveva riposare e solennizzare il *suo sabato*. Ogni cinquant'anni doveva poi celebrarsi, annunziandolo col suono dello *shofar*, nel giorno di Kippur, il Giubileo, cioè l'anno della libertà per gli schiavi e della restituzione all'antico proprietario dei terreni venduti ad altri, se questi non fossero stati riscattati prima, com'era suo diritto, dal proprietario stesso o da qualcuno dei suoi parenti. Per le case poste in città murate il diritto di riscatto scadeva dopo un anno; non così per le case dei sobborghi aperti. Al riscatto delle proprietà levitiche non era posto alcun limite.

La nostra *parashàh* riprende col cap. XXV l'argomento delle ricorrenze sacre alla nazione fissando altre due date di ordine sociale-economico, originali del popolo d'Israele: *l'anno sabbatico* e *l'anno del Giubileo*. All'anno sabbatico aveva già accennato il cap. XXIII dello Esodo, vv. 10-11 con una brevissima proposizione; qui si dànno le particolari norme di applicazione della legge. Il proprietario, l'agricoltore, il contadino ebreo doveva seminare, potare, mietere regolarmente la sua campagna e il suo vigneto per il corso di sei anni, doveva però sospendere nel settimo anno ogni opera rurale e abbandonare tutto il prodotto che crescesse spontaneo sulle campagne incolte a chiunque ne volesse approfittare, senza restrizioni o privilegi di sorta, sicchè il padrone veniva posto sullo stesso piano dello straniero, del servo, della serva, del-

l'operaio, del povero e degli animali d'ogni specie. Non ci sono più classi o differenze sociali o economiche, tutti sono ugualmente accattori che vengono a racimolare per le campagne addormentate quel poco che la terra generosa offre spontaneamente. Durante il settimo anno tutto è abbandonato al pubblico e il proprietario stesso fa parte di questo pubblico. Si volevano ricostituire le uguaglianze sociali turbate e sconvolte dal diritto di proprietà o si voleva proteggere la terra dal pericolo di esaurirsi e depauperarsi a causa dell'incessante sfruttamento e, attribuendole quasi una cosciente personalità, si voleva concedere anche a lei quella libertà e quell'indipendenza dall'altrui signoria che erano concesse agli uomini? « L'anno sabbatico voleva rammentare agli ebrei che la terra appartiene a Dio dalla cui provvidenza proviene tutto ciò che abbiamo, che noi siamo forestieri e avventizi nel suo mondo e non dobbiamo insuperbire delle nostre ricchezze, perchè tutto ci viene da Lui; per questo la terra torna al proprio padrone, all'Eterno Signore, ogni sette anni e il settimo anno si chiama *Shabbath l-Adonai*, sabato per il Signore, e i suoi prodotti vengono destinati in egual maniera ai ricchi e ai poveri, al forestiero e all'indigeno cittadino, al servo e all'avventizio, alle bestie domestiche e a quelle selvagge, perchè sono tutti eguali di fronte a Dio » (S. D. Luzzatto).

« Ci sono, come è noto, due versioni delle norme che regolano l'anno sabbatico. La prima versione frammentaria (*Esodo*, XXIII, 10 sgg.) dice che ogni sette anni il diritto della tribù al godimento esclusivo della terra che le era stata assegnata doveva cessare e il prodotto doveva essere lasciato a disposizione di tutti quelli che avevano fame, come se la terra fosse diventata proprietà comune di tutti gli abitanti del luogo, comprese, sebbene in grado inferiore, le bestie della campagna. E' vero che la seconda versione (*Levitico*, XXV, 2-7) più ampia e ragionata deve considerarsi, nella forma in cui ci è pervenuta, come una revisione più tarda, ma i suoi elementi costitutivi non possono essere più spiegati come il risultato di una « consistenza teologica a sè stante » (MAX WEBER, *Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie*, III, p. 57, 76) più di quelli della prima versione, ma deve intendersi come la confluenza e la elaborazione di antiche tradizioni giuridiche. Contrariamente alla prima versione, il concetto del sabato, la cui sostanza originale può essere considerata come antichissima, è centrale. L'anno sabbatico è il sabato della terra, la sua « cessazione », perchè questo è il significato del sabato. Come il sabato del popolo non è un puro e semplice riposo dal lavoro ma un giorno sacro dedicato a Dio, così il sabato della terra è qualche cosa di più che un semplice maggese. Come tutti gli esseri viventi nella collettività sono liberati dall'autorità di tutti eccetto da quella del Signore del sabato, così pure la terra non ha che un Signore nell'anno sabbatico. E' un maggese concepito ritualmente. Si può infatti dire che l'idea è che la terra deve essere per un certo tempo libera, non sottoposta alla volontà dell'uomo,

ma lasciata alla sua natura propria in modo da essere terra di *nesund* » (M. BUBER, *Israel and Palestine*, p. 14-15).

Come dal secondo giorno di Pesach, festa della libertà, si dovevano contare sette settimane dopo le quali si celebrava la festa di Shavuoth, festa della rivelazione, così si dovevano contare sette settimane di anni, cioè quarantanove anni, al termine dei quali, nel giorno 10 nel mese settimo, al suono dello *shofâr* si celebrava l'anno 50°, l'anno del Giubileo, anno di libertà, di franchigia, di remissione generale e totale. « Voi santificherete l'anno 50° proclamando libertà nel paese per tutti i suoi abitanti; sarà questo il Giubileo per voi e tornerete ciascuno alla sua possessione e tornerete ciascuno alla propria famiglia. Non seminerete, non mietereτε ciò che sarà nato spontaneamente, non vendemmierete le viti non potate; dalla campagna mangerete il suo prodotto » (XXV, 10-13).

Jovèl è voce di incerta origine e di incerto significato. Per alcuni significa *ariete* e quindi *corno d'ariete* (*Giosuè*, VI, 5), per cui quell'anno avrebbe preso il nome dal suono dello strumento con cui se ne annunciava l'inizio; per altri significa *suono di giubilo* da un inusitato verbo *javèl* analogo al latino *jubilari*; secondo Nachmanide e Ibn Ezra deriverebbe da un verbo *javàl* col significato di lasciare andare, rilasciare; per altri finalmente si riporterebbe all'inventore degli strumenti musicali *Juvàl* (*Genesi*, IV, 21) e sarebbe stato chiamato così in onor suo. S. D. Luzzatto ne fa un vocabolo composto di *jo* e *bel*; in cui *jo* sarebbe stata un'interiezione di gioia e *bel* il nome di un idolo e si sarebbe gridato *jo Bel* come i latini gridavano *jo Bacche*. Era un antico vocabolo, noto agli ebrei e trasportato nella loro lingua per indicare una data lieta di libertà per tutti. Ma tanto questa strana etimologia quanto le altre sono molto discutibili. Quello che importa è il significato della ricorrenza.

« Nel cinquantesimo anno, gli schiavi ebrei colle loro famiglie venivano emancipati e la proprietà, salvo le case situate in città cinte di mura, tornavano in possesso del loro padrone originario. L'istituto del Giubileo era una mirabile salvaguardia contro la miseria opprimente. Grazie ad esso si evitava che case e terreni si accumulassero nelle mani di pochi, prevenendo così il pauperismo e assicurando l'esistenza di liberi proprietari. Voleva dire introdurre la morale nell'economia, cosa tanto rara che si è arrivati a domandare se questa meravigliosa istituzione fosse stata mai effettivamente attuata. Eppure non c'è cosa più certa del fatto che il Giubileo fu per secoli una realtà nella vita nazionale d'Israele (*Ewald*). Ezechiele parla della sua non osservanza come uno dei sintomi che la fine è prossima per la nazione a causa dei suoi peccati e ricorda l'anno della libertà (XLVI, 17), allorchè la terra doveva tornare al primitivo proprietario » (I. H. Hertz). Nel patto solenne accettato e firmato da Neemia, dai principi, dai sacerdoti e dai leviti nell'anno 444 av. E.V. e giurato da tutto il popolo

tornato dall'esilio babilonese, c'era fra le altre clausole generali e particolari, l'impegno di osservare l'anno settimo col riposo della terra e colla remissione dei debiti (*Neemia*, X, 32).

Da quali norme era governato l'istituto del Giubileo? In caso di vendita e di acquisto di un terreno, i contraenti dovevano fare il computo degli anni che erano trascorsi dall'ultimo Giubileo e degli anni utili per la raccolta che ancora rimanevano; il prezzo di affitto era calcolato in base a questi due dati. Il venditore cedeva non già il terreno ma i suoi prodotti e l'affare doveva esser concluso onestamente. La moralità dei rapporti commerciali era una delle condizioni della libertà, della sicurezza, della pace nazionale. Con questa avvertenza il legislatore ha voluto difendere l'istituto contro i possibili abusi e le eventuali critiche degli scettici. Qualcuno per esempio ha scritto, commentando questa legge, che questa maniera di affittanza dei terreni non sembra che dovesse esser favorevole alla cultura, perchè era interesse dell'affittuario di sfruttare il terreno ad oltranza, di esaurirlo fino all'estremo. « Lo spirito di conservazione e di miglioramento è intimamente legato a idee di avvenire, al sentimento di una proprietà trasmissibile » (*S. Cahen*). Il legislatore, che conosceva l'avidità degli uomini e non aveva eccessiva fede nella loro onestà, ha prevenuto la obiezione, invitando per ben due volte (v. 14 e 17) i suoi fratelli a non cercar di ingannarsi e di sopraffarsi l'un l'altro e ad avere timore di Dio a cui non si può nascondere nessun sotterfugio o menzogna. Ad un'altra obiezione ancora ha voluto rispondere la Scrittura: « Se voi direte: che cosa mangeremo nel settimo anno se non avremo seminato e non potremo perciò raccogliere il nostro prodotto? » (XXV, 20). La risposta è: « Nel sesto anno vi benedirò in modo che esso darà un prodotto sufficiente per tre anni; nell'ottavo voi seminerete, consumando intanto il vecchio raccolto; mangerete del vecchio fino al nono anno col sopraggiungere della nuova messe » (21-22).

I tre anni sono calcolati così da Rashi: metà del sesto da Nissan a Tishri, tutto l'anno settimo e tutto l'ottavo e metà del nono da Tishri a Nissan. Non si impongono nè si esigono dalla popolazione sacrifici o rinunzie e non si pretende neppure una cieca fede. Si ha cura di quietare l'ansia del pane che sarebbe stata giustificata senza l'intervento miracoloso della Provvidenza. Si è immaginato logicamente che ci dovessero essere dei granai nei quali immagazzinare le derrate che dovevano servire ad alimentare la popolazione in attesa del nuovo raccolto. « Che agli Ebrei fosse familiare questo sistema appare chiaramente dal consiglio che Giuseppe aveva dato in Egitto a Faraone. In quei granai veniva serbata la porzione superflua del grano del sesto anno che, insieme col prodotto naturale dell'ottavo e con quello dell'ottavo utilizzabile per il consumo di quell'anno stesso, bastava per sopperire ai bisogni dell'anno sabbatico e di quello successivo.

Col nono anno il popolo avrebbe avuto a sua disposizione il prodotto dell'ottavo anno in modo che il pericolo era ormai passato ». (*M. SULZBERGER, The Status of Labor in ancient Israel*, p. 106-107). La legge del Giubileo era destinata ad attuare nella pratica della vita sociale l'idea che la terra appartiene a Dio che l'ha creata e non agli uomini che l'anno ereditata o comprata, perchè è veramente nostro soltanto ciò che è il prodotto delle nostre fatiche; per cui essa non può essere ceduta in modo assoluto come proprietà perpetua e inalienabile. Non deve essere quindi grave cosa restituirne il possesso a colui che, per bisogno, ha dovuto momentaneamente cederla. La terra venduta può essere perciò riscattata in ogni istante, o da quello stesso che ne era stato il proprietario o da qualche suo parente, per ricondurla in seno al patrimonio della famiglia o della tribù a cui era stata concessa. In tutti e due i casi il prezzo del riscatto veniva calcolato in base alla somma ricevuta, meno il valore del prodotto goduto dal nuovo proprietario durante gli anni trascorsi, o, come chiosa S. D. Luzzatto, si doveva calcolare il valore degli anni goduti dal compratore dividendo la somma pagata per il numero degli anni decorribili dal giorno della vendita al Giubileo e moltiplicando il quoziente per il numero degli anni goduti e restituire il di più alla persona a cui era stata venduta. Nel diritto rabbinico si prospetta il caso non improbabile che il primo compratore avesse a sua volta rivenduto il terreno ad un altro; con chi doveva trattare l'antico proprietario per recuperare la sua terra? Col primo se l'aveva ceduta ad un prezzo superiore alla somma da lui pagata, col secondo se il prezzo era stato inferiore, tutto ciò evidentemente allo scopo di rendere più facile al primo proprietario il riscatto del suo terreno e mettere un argine alla speculazione. I. H. Hertz riporta poi quanto Giuseppe Flavio scriveva prospettando il caso che il compratore avesse portato dei miglioramenti alla proprietà acquistata. « Alla data del Giubileo colui che aveva venduto la terra e colui che l'aveva comprata dovevano stimare da una parte i prodotti goduti e dall'altra le spese fatte; se i frutti raccolti superavano in valore le spese fatte, il vecchio proprietario ritornava senz'altro in possesso della sua terra; se invece le spese superavano il valore dei prodotti ricavati dalla campagna, il proprietario attuale restituiva il terreno dopo avere ricevuto dal primo padrone la differenza ».

Il riscatto di un campo non era limitato nel tempo; il riscatto di una casa costruita in una città cinta di mura scadeva invece collo scadere del primo anno; dopo questo termine la casa passava in assoluta proprietà del compratore. Si presumeva cioè che, mentre non si poteva fare a meno del campo o della vigna da cui si traevano i mezzi di vita e a cui era dedicato tutto il lavoro quotidiano, si potesse con molto minor sacrificio e pena rinunziare all'alloggio di città quando le condizioni economiche costringevano il proprietario a ritirarsi in campagna

e a cedere la sua abitazione; non doveva essere difficile per lui costruirsi una casetta o una capanna presso il campo del suo lavoro o andare ad abitare presso qualche suo parente. Invece le case situate nei borghi aperti venivano considerate come appendici della campagna e potevano essere riscattate in qualunque momento; in ogni modo tornavano in possesso dell'antico padrone nell'anno del Giubileo. « Le case dei borghi aperti, essendo costruite per far la guardia alle campagne e per servire di abitazione ai lavoratori della terra, sono equiparate agli effetti del riscatto alle proprietà rurali » (*Nachmanide*).

Lo stesso duplice diritto di ricupero e di restituzione nel Giubileo spettava alle case dei Leviti, situate nelle città che erano state attribuite alla loro tribù. « I Leviti non avevano proprietà rurali, ma solo città in cui abitavano coi pomerii contigui che erano per loro come proprietà rurali e avevano al pari di queste diritto di riscatto e ciò allo scopo di non defraudarli del loro patrimonio » (*Rashi*). Se un secondo Levita avesse riscattato da un israelita la casa che quest'ultimo aveva comprato dalle mani di un primo Levita che la possedeva originariamente, l'antico proprietario ne ritornava in possesso nell'anno del Giubileo, contrariamente a quanto potrebbe presumersi per il fatto che, comunque, quella proprietà avrebbe pur sempre fatto parte del patrimonio della tribù. Era vietata ai Leviti la vendita dei campi adiacenti alle loro città, che dovevano considerarsi parte inalienabile del loro patrimonio comune. (Della parte che doveva spettare ai Leviti nella ripartizione del territorio nazionale si tratterà in Numeri XXXV. Qua si anticipano le norme del riscatto in rapporto coll'Istituto del Giubileo, presumendo che il resto sia noto. Non c'è nella Torah un esatto ordine logico né cronologico o, come dissero già i rabbini, « *en muqdam u-muchar ba-Torah* »).

Certo doveva essere un passo molto doloroso per il contadino ebreo privarsi della terra che gli procurava i mezzi di vita ed era l'eredità degli avi e quindi doppiamente cara. Quando il Re Acabbo chiese a Nabòth di cedergli la terra adiacente alla villa reale, l'umile contadino rispose: « Dio mi proibisce di cederti l'eredità dei miei padri » (*I Re*, XXI, 3). La Scrittura vuole ovviare a questa pena e si preoccupa maternamente di soddisfare il delicato romanticismo, il sentimentale attaccamento dell'agricoltore al pezzo di terra su cui vissero e lavorarono i nonni. Se ci fosse un pò di solidarietà fra le classi, forse il povero non avrebbe bisogno di ricorrere ad un così estremo espediente. Perché non gli si dà un pò di danaro in prestito invece che darglielo prendendo in cambio la sua vigna o il suo frutteto? Anche questo caso è prospettato dal legislatore. « Quando un tuo fratello cadesse in miseria e le sue forze venissero meno, tu lo sosterrai e, qualunque esso sia, forestiero o avventizio, tu farai che viva con te ». Il modo più facile per sollevarlo dalla sua miseria è di prestargli un pò di danaro; ma il prestito va fatto senza imporre alcun

interesse, perchè esso aggraverebbe la situazione già insostenibile del povero. Il quale è tuo fratello anche se viene da un altro paese e da un altro popolo, anche se è un forestiero di passaggio o un proselita (*gher*) o si è da poco stabilito nella tua terra (*thoshàv*). L'interesse è definito con due sinonimi: *néshech* e *tharbith* o *marbith*; col primo dei quali si dovrebbe intendere l'usura che morde, che rode (dal verbo *nashàch*), coi secondi ciò che si dà di più, la giunta sul capitale prestato (da *ravah*, aumentare, accrescere); secondo *Nachmanide* il primo termine indicherebbe l'interesse fisso, periodico, per esempio l'interesse annuo, gli altri un importo versato tutto in una volta in aggiunta alla somma avuta, come di chi si obbligasse a restituire 125 invece di 100 o, ricevendone 75, rilasciasse una ricevuta per 100. Oppure l'uno indicherebbe l'interesse semplice, l'altro l'interesse composto; od anche l'uno designerebbe l'interesse sul danaro liquido, il secondo lo aumento di prezzo che graverebbe sopra i generi alimentari venduti a credito (i romani — ricorda il Cahen — praticavano l'usura sulle derrate, vedi *Codice di Giustiniano*, Libro II, tit. 33, leg. 1; per una misura di grano se ne doveva restituire, al termine di un anno, una e mezzo coll'interesse annuo del 50 per cento); tutte forme di sfruttamento della miseria, anzichè modi di soccorso umano o manifestazioni di carità fraterna. Contro il reo di usura la legge ebraica non commina nessuna pena. Si tratta di un imperativo morale il cui rispetto è lasciato alla onesta coscienza degli uomini, ai quali però si fa presente che Dio può scoprire i sotterfugi o i pretesti a cui uno potrebbe ricorrere per eludere la legge o giustificare la sua trasgressione. *Rashi*, riferendosi ad una chiosa talmudica, osserva che la Scrittura invita ad avere timore di Dio perchè l'uomo, spinto come è dall'amore del guadagno a dare il suo danaro ad interesse, ci rinuncia con molta difficoltà e cerca tutte le scuse per non lasciare le sue ricchezze infruttuose, oppure elude il precetto ricorrendo a qualche intermediario non ebreo perchè si presti a combinare l'affare a nome proprio, passando poi all'israelita che sta dietro le quinte la maggior parte dell'interesse percepito dolosamente. Non per questo però Dio aveva sottratto gli ebrei alla schiavitù egiziana e ne aveva fatto una libera nazione.

Il bisogno poteva costringere l'ebreo a vendersi come schiavo a qualche ricco connazionale. Abbiamo già veduto quali norme regolassero l'istituto della schiavitù nei riguardi della sua durata che non doveva superare i sei anni (*Esodo*, XXI, 1-11). Qui si stabilisce prima di tutto quale umano trattamento il servo doveva ricevere nella casa del padrone ebreo, il quale doveva considerarlo non come uno schiavo venduto a cui si usava imporre un durissimo lavoro come quello che gli ebrei avevano subito in Egitto e che li aveva fatti soffrire moralmente e fisicamente, ma doveva esser trattato come un operaio a giornata, come un domestico a cui non era lecito far fare lavori umilianti o troppo gravosi, o come un socio e un collaboratore quale *Giacobbe*

era stato presso Labano. Quanto alla durata, la scadenza del periodo di servitù è stabilita qui nell'anno del Giubileo, ciò che contrasta colla norma dell'Esodo. Si è voluto risolvere l'apparente contrasto sostenendo che la versione del Levitico significa che il servo riacquistava la propria libertà nell'anno del Giubileo anche se ancora non erano scaduti i sei anni del suo impegno. In sostanza la legge stabilisce una differenza tra l'ebreo e lo straniero. Mentre il primo doveva essere trattato come un eguale nella casa del padrone, fino al punto di essere accolto alla stessa mensa ed essere ammesso a consumare gli stessi cibi e a vestire pulitamente come lui, il secondo poteva essere acquistato come schiavo e come tale trasmesso in eredità ai figli. Sembra che si debba trattare tanto della primitiva popolazione cananea rimasta ad abitare in seno alla gente ebraica, quanto delle popolazioni viventi ai confini dello stato, cioè Ammoniti, Moabiti, Idumei, Siri.

Poteva darsi anche il caso inverso, cioè che un ebreo caduto in miseria si fosse venduto come schiavo ad un forestiero di passaggio o ad un proselita o ad uno straniero che aveva preso dimora nello Stato d'Israele o a un discendente di una famiglia straniera stabilitasi nel paese; quel servo ebreo aveva diritto di essere riscattato in qualunque momento da parte d'uno dei suoi parenti o, se ne aveva i mezzi, di riscattarsi da sé; il prezzo del riscatto era commisurato in base agli anni che rimanevano prima di giungere al Giubileo. « L'ebreo che si vendeva al non ebreo non riacquistava la sua libertà dopo sei anni, perchè la Torah concedeva a colui che avesse voluto vendersi per un periodo superiore ai sei anni di farlo con un *gher thoshàv*; però nell'anno del Giubileo anch'egli riacquistava la sua libertà, perchè era l'anno della libertà per tutti gli abitanti del paese e non era consentito a nessuno di non tornare alla casa propria; la Torah voleva che tutti i cittadini tornassero ad essere uguali e l'eguaglianza non sarebbe stata raggiunta se uno solo di loro fosse rimasto in istato di schiavitù » (S. D. Luzzatto).

Non era in nessun caso ammessa la schiavitù perpetua, quasi che l'uomo potesse tenere sotto di sé illimitatamente l'altro uomo. Se, riguardo alla durata del servizio, la legge era più severa e restrittiva verso il padrone ebreo, essa però imponeva tanto a lui quanto al forestiero gli stessi doveri di umanità verso il loro schiavo, dando allo Stato l'autorità di intervenire in caso di maltrattamento. La schiavitù egiziana non doveva continuare neppure nei confronti di uno solo o di pochi nel libero paese d'Israele; questo concetto è ribadito due volte nelle poche righe della legge, tanto nell'un caso quanto nell'altro (verso 42 e verso 55) « Poichè di Me sono servi i figli d'Israele, sono i Miei servi che Io ho liberato dalla terra d'Egitto, Io, il Signore vostro Dio ».

Al capitolo XXV, dedicato alla legislazione che si potrebbe intitolare *dell'eguaglianza*, sono stati attaccati come un'appendice, nella lettura sinagogale, due versi del successivo capitolo XXVI. La ragione

per cui è stata applicata questa eterogenea coda alla *parashàh* non è facilmente spiegabile. In questi due versi si proibisce l'erezione di idoli, di simulacri, di obelischi, di pietre effigiate destinate al culto e si raccomanda il rispetto del sabato e delle ricorrenze dedicate al riposo e del Santuario. Ma poichè sono la ripetizione letterale dei versi 4 e 30 del precedente capitolo XIX, essi debbono essere stati collocati tanto lì quanto qui come una cornice a tutta la serie di leggi comprese fra il capitolo XIX e il XXVI. Questi due versi sarebbero la chiusa solenne che ripropone, quasi come un *leit-motiv* un'idea di eccezionale importanza, espressa più volte, ma sulla quale vale la pena di insistere senza tregua. Secondo Rashì varrebbero come un avvertimento rivolto allo ebreo che, servendo nella casa di un pagano, non deve credere di poter imitare i costumi idolatrici o pervertiti del padrone, ma deve vivere ebraicamente colla sua pura fede monoteistica e nel rispetto del sabato, oppure, come un avvertimento rivolto all'ebreo costretto a vendersi schiavo allo straniero, quei versi vogliono dire: — Vedi, tu sei giunto a questo punto di abiezione per non avere obbedito alle leggi precedentemente elencate; per avidità di danaro non hai osservato l'anno sabbatico e perciò hai dovuto vendere i tuoi arnesi rurali; hai fatto un commercio disonesto e sei stato costretto a vendere i tuoi terreni e poi anche la casa e finalmente, per avere esercitato l'usura, hai dovuto vendere anche te stesso ad uno straniero.

www.torah.it